

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4392

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ALESSANDRINI, LOMBARDI GIOVANNI,
RIPAMONTI, BERRY, PICCOLI, BARONI**

Presentata il 21 dicembre 1962

Disposizioni per l'ammissione a contributo della spesa per la sistemazione delle strade classificate provinciali anteriormente all'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, o non comprese nei piani di cui all'articolo 16 della legge stessa

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 21 aprile 1962, n. 181, hanno autorizzato la concessione di contributi statali, fino all'80 per cento, nella spesa di sistemazione (compresa la rettifica e l'ammodernamento) delle strade classificate tra le provinciali, in attuazione delle leggi stesse, sulla base dei piani all'uopo previsti ed approvati.

I lavori relativi sono in corso in tutte le province, in base ai progetti che, man mano, le Amministrazioni provinciali compilano e sottopongono all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Per varie cause, il ritmo di attuazione, delle provvidenze di cui trattasi, è stato, specie nei primi tempi, alquanto lento. Attualmente, però, vi è un apprezzabile miglioramento, tanto che i lavori approvati sono n. 1379, per un importo di lire 87.000.000.000 per i quali sono stati concessi contributi per l'ammontare di lire 61.000.000.000.

Da parte di molte province è stato fatto rilevare che, per migliorare la situazione stradale della rete di loro competenza, non basta provvedere alla sistemazione delle strade classificate ora tra le provinciali, o ancora da

classificare, in base alla legge n. 126, ma è indispensabile intervenire anche per le strade che erano già classificate provinciali anteriormente alla citata legge, tra le quali molte delle strade provinciali di serie, che, pur non essendo state trasferite tra le statali, tuttavia sono di grandissima importanza ai fini dei traffici e dell'economia locali nonché per le strade che saranno classificate provinciali successivamente.

In considerazione di ciò, si ritiene opportuno, con apposita norma legislativa, autorizzare il Ministero dei lavori pubblici a concedere il contributo previsto dalla precitata legge n. 126 anche per tali vecchie strade provinciali.

Peraltro, poiché i fondi autorizzati con la stessa legge n. 126 sono stati, a suo tempo, ripartiti in base ai piani approvati ed i relativi lavori sono, almeno in parte, in corso di esecuzione, si ritiene che i contributi per la sistemazione delle vecchie provinciali debbano far carico soltanto agli stanziamenti per lire 176 miliardi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 (ridotti a lire 171 miliardi, in base alla legge, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con la quale è stata auto-

rizzata la costruzione di nuovi ponti sul Po in sostituzione di ponti in chiatte).

S'intende che restano ferme tutte le altre disposizioni delle citate leggi n. 126 e n. 181, in quanto applicabili (ad esempio: formazione dei piani, vigilanza sui progetti, sugli appalti e sull'esecuzione, espropriazioni, ecc.).

Con l'occasione, allo scopo di accelerare l'attuazione delle provvidenze di cui trattasi, e nello spirito del criterio di decentramento, ampiamente attuato nell'Amministrazione dei lavori pubblici, si ritiene opportuno affidare

ai provveditori alle opere pubbliche, nel limite istituzionale di lire 200 milioni — ma, in base ai piani approvati dal Ministero — l'approvazione dei progetti, la concessione dei contributi e l'assunzione degli impegni.

A tal fine, poiché si tratta di contributi non in annualità, è possibile distribuire gli stanziamenti annuali in appositi capitoli in gestione presso ogni Organo decentrato, con notevole guadagno di tempo per tutte le pratiche di gestione, compresi i pagamenti in acconto ed i collaudi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga all'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, il Ministero dei lavori pubblici, nel limite della spesa autorizzata con detto articolo 6 e successive modificazioni, è autorizzato a concedere alle Amministrazioni provinciali contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale (ivi compresa la rettifica e l'ammodernamento) anche delle strade già classificate provinciali prima della entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e delle strade che saranno classificate provinciali successivamente e che non sono incluse nei piani di cui all'articolo 16 della stessa legge.

A tali strade sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 21 aprile 1962, n. 181

ART. 2.

A decorrere dall'esercizio 1963-64, ferme restando in ogni altra parte le disposizioni concernenti la sistemazione di strade provinciali previste dalle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 21 aprile 1962, n. 181, e successive modificazioni, i provveditori alle opere pubbliche, in attuazione dei piani deliberati dal Ministero, approvano i progetti d'importo non superiore a lire 200.000.000 e concedono il contributo stabilito, assumendo l'impegno relativo.

Ai provveditori alle opere pubbliche sono demandate le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici dalle citate leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 21 aprile 1962, n. 181, nonché dal decreto del Presidente della

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, in materia di gestione e di vigilanza sulla progettazione, sull'appalto e sulla esecuzione dei lavori di cui al presente articolo.

I fondi necessari per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio conseguenti al riparto dei fondi stessi tra gli Organi decentrati da effettuarsi dal Ministro per i lavori pubblici.